

Appalti pubblici: mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.L.gs. n. 50/2016 – stato dell'arte

Ancora molta incertezza sul soccorso istruttorio e sui limiti di ammissibilità quando il concorrente non indichi i costi della sicurezza interna o aziendale oppure non indichi il costo della manodopera. I dubbi permangono nonostante la nuova formulazione dell'art. 95, comma 10 del Codice dei contratti pubblici che ha stabilito un chiaro obbligo degli offerenti di indicare tali costi nell'offerta economica.

Sia in seno al Consiglio di Stato, sia nelle pronunce dei Tar, sia da parte dell'Anac (cfr. Pareri di precontenzioso n. 417 del 2 maggio 2018 e n. 420 sempre del 2 maggio 2018), si registrano contrastanti prese di posizione, mentre pende dinanzi alla Corte di Giustizia dell'UE un giudizio con oggetto analogo a quello in commento e dopo che la stessa Corte europea nel novembre del 2017 aveva dichiarato irricevibile la questione per mancanza di interessi transfrontalieri.

In questo quadro incerto, la sez. V del Consiglio di Stato – con una complessa e articolata ordinanza n. 6069 del 25 ottobre 2018 e richiamando la sentenza n. 19/2016 dell'A.P. - ha nuovamente rimesso all'Adunanza plenaria il tema, per le gare bandite in vigenza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della mancata indicazione separata, in particolare, degli oneri di sicurezza aziendale, chiedendo che fosse chiarito se tale mancanza determini immediatamente e incondizionatamente l'esclusione del concorrente, senza possibilità di soccorso istruttorio, anche quando il concorrente dimostri di adempiere agli obblighi di sicurezza, non essendo in discussione il computo dei relativi oneri nella formulazione dell'offerta e neppure profili di anomalia dell'offerta, ma si contesta soltanto che l'offerente non abbia "formalmente" specificato la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri. Inoltre, la V° sezione chiede all'A.P. - ai fini della eventuale operatività del soccorso istruttorio – di specificare, nell'ambito sopra precisato, il grado di rilevanza della eventuale clausola della *lex specialis* che richiami espressamente l'obbligo di dichiarare gli oneri di sicurezza.

Analogamente, sul punto, anche l'ordinanza n. 6122 del 26 ottobre 2018 della medesima sezione V del Consiglio di Stato.

A cura del Dott. G. Failla